



## *Il Ministro del turismo*

### **Disposizioni applicative per il riparto e l'erogazione delle risorse stanziato sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate al potenziamento degli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile**

**VISTO** il decreto-legge 1 ° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 n. 102, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui è stato nominato il ministro del turismo;

**VISTO** il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107, 108 e 109 del trattato;

**VISTO** il Regolamento dell'Unione europea del 25/11/2009 n. 66/2010/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), nonché il Regolamento dell'Unione europea 14/08/2013, n. 782/2013/UE della Commissione che modifica l'allegato III del regolamento n. 66/2010;

**VISTO** il Regolamento dell'Unione europea 25/11/2009, n. 1221/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema dell'Unione europea di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il Regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, nonché il Regolamento della Unione europea 28/08/2017, n. 1505/2017/UE che modifica gli allegati I, II e III del Regolamento (CE) n. 1221/2009;

**VISTO** il Regolamento dell'Unione europea 19/12/2018, n. 2018/2026/UE che modifica l'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1221/2009;

**VISTO** l'articolo 182, comma 2-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 611, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo per il turismo sostenibile, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, volto a potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile;

**RITENUTO** di procedere, in attuazione dell'articolo 1, comma 612, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla definizione delle modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 611;

## **DECRETA**

### **Art. 1 (Oggetto)**

Il presente decreto reca le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse stanziare sul “Fondo per il turismo sostenibile” istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

### **Art. 2 (Finalità)**

Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 sono destinate alle seguenti finalità:

- a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;
- b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;
- c) sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

### **Art. 3 (Beneficiari)**

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 sono beneficiari delle risorse del Fondo per il turismo sostenibile le imprese attive nella filiera del turismo e le strutture ricettive identificate negli Avvisi pubblici di cui al successivo articolo 7.

## **Art. 4**

### **(Interventi ammissibili)**

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 2, lettere a) e b), sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
  - a) ideare, realizzare e promuovere percorsi turistici innovativi utili a ridurre il sovraffollamento turistico delle aree a maggior afflusso turistico, tra cui i siti patrimoni UNESCO;
  - b) ideare e promuovere itinerari che valorizzino l'intero patrimonio turistico del territorio, includendo aree e attrazioni distanti dai percorsi convenzionali con maggiore afflusso turistico e dal centro cittadino, mediante il potenziamento dei servizi connessi alla veicolazione dei turisti verso le aree con minore densità turistica;
  - c) promuovere la ricettività turistica nelle aree con minor densità turistica di destinazioni turisticamente molto affollate, mediante progetti atti a riqualificare e riconvertire zone periferiche di realtà urbane o favorendo il turismo rurale e la nascita di nuove attrazioni e mete turistiche;
  - d) creare, sviluppare e potenziare servizi e percorsi intermodali a basse emissioni che determinino, tramite la loro attuazione, una riduzione dell'impatto ambientale delle attività turistiche;
  - e) promuovere sistemi di veicolazione e scambio intermodale basato sull'uso di mezzi di trasporto pubblico e di biciclette, mediante la realizzazione di cicloposteggi o di centri per il deposito custodito di e-bike, anche in prossimità delle stazioni dei treni e dei bus, al fine di potenziare la mobilità in bicicletta e la realizzazione di una rete di percorribilità ciclistica;
  - f) favorire il turismo rurale, quello montano, l'equiturismo e le vacanze a contatto con la natura, promuovendo le ippovie, i percorsi naturalistici, il soggiorno all'aria aperta, attraverso il glamping e il campeggio ecosostenibili;
  - g) favorire e promuovere progetti volti alla diffusione del turismo sulle vie navigabili, anche mediante lo sfruttamento di tratti di demanio abbandonati, offrendo una vacanza alternativa a contatto con la natura;
  - h) ideare e realizzare sistemi per la gestione e il contenimento dei flussi sui siti naturalistici e culturali sovraffollati;
  - i) favorire percorsi e itinerari nonché attività sportive e ricreative ecocompatibili nelle zone marittime e costiere.
2. Per il raggiungimento della finalità indicata all'articolo 2, lettera c), sono ammesse al finanziamento le spese utili ad ottenere le seguenti certificazioni di sostenibilità presso gli enti adibiti al rilascio dell'attestato:
  - i. **EU Ecolabel**, ai sensi del Regolamento n. 66/2010/CE nonché del Regolamento n. 782/2013/UE;
  - ii. **EMAS**, ai sensi del Regolamento n. 1221/2009/CE nonché del Regolamento 1505/2017/UE e dal Regolamento 2018/2026/UE;
  - iii. **UNI ISO 20121:2013**, Sistemi di gestione sostenibile degli eventi - Requisiti e guida per l'utilizzo;
  - iv. **UNI EN ISO 14001:2015**, Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso;
  - v. **UNI ISO 13009:2018**, Turismo e servizi correlati - Requisiti e raccomandazioni per le attività in spiaggia;
  - vi. **UNI CEI EN ISO 50001:2018**, Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso;
  - vii. **UNI ISO 21401:2019**, Turismo e servizi correlati - Sistema di gestione per la sostenibilità nelle strutture ricettive – Requisiti.
3. I soggetti beneficiari del Fondo che attuano azioni di promozione rendono disponibili i contenuti tramite protocolli di interoperabilità ai sensi del Decreto del Ministro del turismo del 2 gennaio 2023, n. 52.

4. Gli interventi ammessi al finanziamento devono essere identificati dal CUP ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, indicato in sede di istanza. Il Ministero del turismo predispone l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento e i soggetti attuatori assicurano il monitoraggio degli stessi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

#### **Art. 5**

##### **(Determinazione del contributo)**

1. Per ciascuna annualità di validità del Fondo, l'importo del medesimo è così ripartito:
  - a) l'80% delle risorse disponibili è diretto a finanziare gli interventi e servizi indicati all'articolo 4, comma 1;
  - b) il residuo 20% delle risorse è diretto a finanziare le spese ed i servizi utili indicati all'articolo 4, comma 2, per il conseguimento delle certificazioni di sostenibilità.
2. Qualora residuino risorse destinate agli interventi e ai servizi rispettivamente del comma 1 o del comma 2 dell'articolo 4, queste saranno impiegate per soddisfare le ulteriori richieste relative alla differente tipologia.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento, il Ministero del turismo può rideterminare il criterio di riparto di cui al comma precedente - nonché la tipologia di iniziative finanziabili ad esso associate -, tenuto conto delle risorse effettivamente erogate.

#### **Art. 6**

##### **(Modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa)**

1. A seguito della valutazione positiva del progetto, il Ministero e il beneficiario/proponente stipulano una convenzione in cui vengono definite le obbligazioni in capo alle Parti. Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili sono ulteriormente definiti nella predetta convenzione in cui sono indicate anche le modalità di erogazione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di verifica dell'attuazione del progetto, ivi compresi i criteri e le modalità di valutazione dei risultati raggiunti.
2. In sede di stipula della convenzione, il Ministero del turismo può richiedere al soggetto beneficiario/proponente di rimodulare l'importo del finanziamento richiesto, anche sulla base delle valutazioni effettuate in sede di valutazione. L'erogazione del finanziamento, oltre che all'accettazione delle condizioni fissate nella convenzione, è, comunque, subordinata all'approvazione della convenzione stessa da parte degli organi di controllo.
3. Il finanziamento verrà erogato con le seguenti modalità:
  - il 30% dell'intero finanziamento entro sessanta giorni dall'approvazione della convenzione da parte degli Organi di controllo, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvio delle attività del progetto;
  - la residua quota di finanziamento verrà ripartita secondo modalità determinate nella Convenzione in base alla durata del progetto.
4. I documenti di spesa e i bonifici di pagamento devono riportare necessariamente i codici CUP che identificano il progetto nella «banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

#### **Art. 7**

##### **(Modalità di attuazione)**

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero del turismo pubblica sul sito web istituzionale uno o più Avvisi per la selezione di proposte progettuali stabilendo:

- a) le modalità e i termini di presentazione delle istanze;
  - b) i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti;
  - c) le cause di inammissibilità;
  - d) le procedure di controllo e di revoca dei contributi, in conformità alle disposizioni del presente decreto;
  - e) i criteri di valutazione delle proposte progettuali e le eventuali premialità;
  - f) i codici ATECO delle imprese che possono accedere al finanziamento;
  - g) gli ulteriori criteri utili ad individuare le strutture ricettive non imprenditoriali che possono accedere al finanziamento di ciascuna delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 2;
  - h) la tipologia di costi finanziabili, l'entità del finanziamento e i massimali concedibili per ciascun progetto e per ciascuna tipologia di spesa ammissibile;
  - i) il cronoprogramma previsto per la realizzazione di ciascun intervento;
  - j) le ulteriori modalità di rendicontazione e di monitoraggio dei progetti, in conformità alle disposizioni del presente decreto.
2. Per le annualità 2024 e 2025 si procederà alla predisposizione di ulteriori Avvisi pubblici, a valere sulle risorse non assegnate e su quelle che dovessero risultare disponibili ad esito di eventuali revoche.

#### **Art. 8**

##### **(Monitoraggio, rendicontazione e revoca)**

1. Il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, avviene secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 nonché secondo la disciplina attuativa stabilita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013.
2. Il Ministero del turismo si riserva di revocare in tutto o in parte il finanziamento in caso di inadempimento e di omessa o incompleta rendicontazione.

#### **Art. 9**

##### **(Assistenza tecnica)**

1. Per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse alla gestione del fondo è accantonata, a valere sul fondo stesso, una quota pari all'uno per cento delle risorse di cui all'articolo 1.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, il Ministero del turismo può individuare un soggetto idoneo alla gestione, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 10**

##### **(Commissione di valutazione)**

I progetti presentati sono valutati nel merito da una apposita Commissione istituita presso il Ministero del turismo, presieduta da un membro individuato dal Segretario generale e composta da ulteriori due membri indicati dal Direttore Generale della Direzione centrale che ha la competenza sulla misura.

#### **Art. 11**

##### **(Riferimenti alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato)**

I contributi di cui al presente decreto sono riconosciuti ed erogati ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

**Art. 12**  
**(Ulteriori contributi)**

In ipotesi di integrazione per legge della capienza del Fondo per il turismo sostenibile, ovvero di esistenza dei residui, rinunce o revoche dei contributi assegnati, il Ministero del turismo può erogare ulteriori somme alle iniziative ammesse, qualora non integralmente finanziate o può promuovere interventi aggiuntivi a favore dei destinatari con le modalità dettate dagli Avvisi pubblici di cui all'articolo 7.

**Art. 13**  
**(Disposizioni finanziarie)**

Le risorse di cui all'articolo 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo - Centro di responsabilità 5 - Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica - sul capitolo 5154.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Il Ministro del turismo

Sen. Daniela Garnero Santanchè